

**Lettera n. 429 del 02/04/2004**

**MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI  
INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO  
AD IMPIANTI FISSI -ex TIF 6

Prot. N. 429(6)56.08.4.1

Roma, 2 aprile 2004

OGGETTO: Art. 23, comma 2 del D.lvo 12 giugno 2003, n.210. – Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio.

Si comunica che la proposta di variazione dell'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 il cui testo si allega in copia, è stata esaminata in data 25 marzo 2004 in via preliminare in Consiglio dei Ministri.

La variazione proposta riguarda tutti i progetti presentati entro il 2 maggio 2004 per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza.

In merito, nelle more del completamento dell'iter procedurale che terminerà con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, gli Ustif in indirizzo devono accettare i progetti presentati entro il 2 maggio 2004 redatti in coerenza con i contenuti dello schema di decreto legislativo in oggetto seppure non ancora in vigore.

E' di tutta evidenza che trattandosi "de iure condendo" gli Ustif in indirizzo devono attendere per il perfezionamento degli atti di propria competenza l'avvenuta emanazione del Decreto legislativo in parola correttivo del precedente Decreto legislativo 210/2003.

Ove una Regione o un Ente locale competente trasmetta a codesti Ustif la richiesta di nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del DPR 753/80, oltre la data del 2 maggio 2004, deve essere certificato dall'Ente medesimo l'avvenuta presentazione del progetto ai propri uffici prima della scadenza suddetta.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(dr. ing. Amedeo Gargiulo)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 MARZO 2004**

**DELIBERAZIONI ADOTTATE**

## **POLITICHE COMUNITARIE**

- 1) **DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi (LAVORO);** **APPR. 25.3.2004**
  
- 2) **DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche all'articolo 23 del DLG 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI) – ESAME PRELIMINARE.** **APPR. 25.3.2004**

**Decreto legislativo recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio”.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 recante attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consigli dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo

## **Art. 1**

### **(Modifica all'art. 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210)**

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 è consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:
  - a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, comma 1;
  - b) la costruzione dell'impianto si completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
  - c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b)."

## **Art. 2**

### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.